

Codice A1103A

D.D. 4 febbraio 2026, n. 57

Ordinanza d'ingiunzione di pagamento di sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'art.18 della L.n.689/1981 per violazione per violazione della L.r. 4/2009 - (TR. P. G. - acc. 580/2026 - Fasc. n. 12A/FOR2021).



ATTO DD 57/A1103A/2026

DEL 04/02/2026

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A11000- RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIO

A1103A - Politiche fiscali e contenzioso amministrativo

OGGETTO: Ordinanza d'ingiunzione di pagamento di sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'art.18 della L.n.689/1981 per violazione per violazione della L.r. 4/2009 – (TR. P. G. - acc. 580/2026 – Fasc. n. 12A/FOR2021).

Visti gli atti trasmessi, con nota prot. n. 533 del 2/7/2021 dalla Regione Carabinieri forestale “Piemonte” – Stazione di NIZZA MONFERRATO, a carico del signoromissis in qualità di trasgressore, nei confronti del quale, con processo verbale n. 26 del 02.04.20210 elevato da agenti di P.G. alle dipendenze dell'Ente citato per i fatti avvenuti in Località “COSTALUNGA” nel Comune di BRUNO (alle coordinate catastali ivi richiamate, F. 4, MAP. 18-21.24.26-29), nella medesima data, è stato accertato quanto segue:

violazione degli artt. 13-20 della legge reg. 4/2009 e dell'art. 27 del regolamento forestale regionale (D.P.G.R. n. 8/2011 e s.m.i.), relativo al divieto di taglio o danneggiamento di piante nel corso di interventi selvicolturali in violazione del regolamento forestale con conseguente conversione a ceduo delle fustaie dei boschi a governo misto e di quelli di età superiore ai 40 anni, punito a mente dell'art- 36 c.1 let. c) in relazione alla let. d) della medesima legge.

constatata la regolarità della contestazione di suddetta violazione;

visto che non risulta agli atti che l'interessato si sia avvalso del pagamento della sanzione amministrativa in misura ridotta previsto dall'art. 16 della Legge 24/11/1981, n. 689 mentre ha presentato nei termini uno scritto difensivo e ha fatto richiesta di audizione (regolarmente tenutasi il 21 ottobre 2025) come previsto dall'art. 18 della medesima legge;

richiamate le argomentazioni delle controdeduzioni rese dall'accertatore in particolare confermatrice quanto alla constatazione del fatto materiale e alla diretta responsabilità dei presenti al sopralluogo;

richiamati gli atti prodromici all'accertamento (verbali di sopralluogo);

ritenuto provato l'apporto del trasgressore, quanto meno in termini agevolativi della condotta di altri, utile a configurare il comportamento quale concorso di persone (in particolare risultano dichiarazioni ammissive agli atti rispetto all'attività di sgombero del materiale oggetto di taglio);

ritenuta non applicabile la disciplina della continuazione poichè normativamente limitata dalla legge 689/1981 alla sola area di illecito previdenziale/assistenziale;

considerato, sulla base delle dichiarazioni del trasgressore, il probabile ruolo dello stesso nella condotta materiale concentrato (ma non limitato) sulla fase successiva al taglio (trasporto del materiale tagliato);

richiamato l'art. 31 c.3 bis della LR 4/2009 ("per le imprese iscritte all'albo delle imprese forestali del Piemonte di cui all'articolo 31, alle sanzioni di cui al comma 1, lettere c), e), g) e k), si applica la sanzione accessoria della sospensione dall'albo per un periodo da 6 a 18 mesi");

ritenuta perciò la fondatezza della violazione accertata e tenuto conto del valore di prova legale degli atti di contestazione quanto alle circostanze di diretta percezione dell'accertatore;

richiamati pertanto i sopracitati articoli del regolamento forestale come sanzionati dall'art. 36, c. 1, lett. c) e d) della Legge 4/2009;

vista la citata legge 24/11/1981, n. 689;

vista altresì la D.G.R. del 3 agosto 2017, n. 29 – 5460 in materia di rimborso spese sostenute per la notificazione degli atti di irrogazione di sanzioni amministrative;

verificata la presenza dei presupposti per valutare la reiterazione ai fini del quantum sanzionatorio (precedenti specifici definitivi in materia di taglio boschivo);

atteso peraltro che, ai fini della determinazione della sanzione amministrativa, vanno valutate la gravità della violazione, l'opera svolta dall'agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, nonché la personalità dello stesso e le sue condizioni economiche;

ritenuto, alla luce della reiterazione, della condotta successiva e del ruolo fattivo concentrato sulla fase ex post taglio, nel caso di specie adeguata l'applicazione di una sanzione pari al **minimo edittale**;

preso atto dell'elezione a domicilio digitale per le comunicazioni procedurali presso l'avvocato di parte risultante dagli scritti difensivi;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 8-8111 del 25 gennaio 2024.

dato atto che gli accertamenti contabili relativi al presente atto sono stati assunti con separata determinazione dirigenziale n. 1368/2025 sul Bilancio finanziario gestionale 2024/2026 anno 2026 e vengono di seguito richiamati:

Capitolo	Accertamento	Descrizione
31165/2025	580/2026	Sanzione
-	-	Spese di notifica

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- vista la L. n. 241 del 07/08/1990 "Nuove norme sul procedimento amministrativo" e la legge regionale n. 14 del 14/10/2014 "Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione";
- visto il D.Lgs. n. 165 del 30/03/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
- vista la L.R. n. 23 del 28/07/2008 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale";
- vista la L. n. 190 del 06/11/2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
- visto il D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- vista la D.G.R. 25 gennaio 2024, n. 8-8111 "Disciplina del sistema dei controlli e specificazione dei controlli previsti in capo alla Regione Piemonte in qualità di Soggetto Attuatore nell'ambito dell'attuazione del PNRR. Revoca delle D.G.R. 17 ottobre 2016 n. 1-4046 e 14 giugno 2021 n. 1-3361.";
- vista la legge 689/1981;
- vista la legge regionale n. 17 del 2023;
- vista la D.G.R. n. 3-2182 del 30 gennaio 2026 "Approvazione del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) della Giunta regionale del Piemonte per gli anni 2026-2028, ai sensi del Decreto Legge n. 80 del 9 giugno 2021, convertito in Legge n. 113 del 6 agosto 2021.";
- vista la D.G.R. 3 agosto 2017, n. 29-5460 "Legge regionale 30 dicembre 2008, n. 35. Determinazione dell'ammontare delle spese sostenute per la notificazione degli atti impositivi e degli atti di contestazione e di irrogazione delle sanzioni relativi ai tributi regionali e di quelli relativi alle altre materie di competenza della Regione, ripetibili nei confronti del destinatario dell'atto notificato";

determina

in Euro 3.220,00 (1.560,00, minimo edittale raddoppiato ex art. 36.1.d), maggiorato per gravità in concreto di euro 100,00) la somma dovuta a titolo di sanzione amministrativa ai sensi dell'art. 10 L. 3/8/1999, n. 265;

in mesi 6 (il minimo edittale) la sospensione dall'albo delle imprese forestali ai sensi dell'art. 36.3bis della legge reg. 4/2009;

I N G I U N G E

al sunnominato signor *omissis* per le motivazioni indicate in premessa, di **pagare** la somma complessiva di Euro **3.220,00** a titolo di sanzione secondo il disposto dell'art. 18 della Legge 24/11/1981, n. 689, entro 30 giorni dalla notifica del presente provvedimento, mediante versamento da eseguire utilizzando l'avviso di pagamento allegato (modalità pagoPA) e di **astenersi dall'esercizio dei diritti conseguenti all'iscrizione all'albo delle imprese forestali** di cui all'art. 31 della lr 4/2009.

In caso di mancato adempimento nel termine prescritto si procederà alla riscossione della somma mediante esecuzione forzata/emissione a ruolo, a norma del disposto del R.D. 14/4/1910, N. 639, del D.P.R. 29/09/1973 di cui all'art.14 della L.R.17/2023.

Avverso la presente ingiunzione può essere proposta opposizione davanti all'Autorità giudiziaria ordinaria ai sensi dell'art. 22 L. 24/11/81, n. 689 modificato e integrato dal D.lgs. 1/9/2011, n. 150 entro il termine fissato per l'adempimento.

A mente di tali disposizioni l'opposizione non sospende l'esecuzione del provvedimento, salvo che il Giudice, concorrendo gravi motivi, disponga diversamente con ordinanza inoppugnabile.

In caso di ritardo nel pagamento, ex art. 27 L. 24/11/81, n. 689 la somma dovuta è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere da quello in cui la sanzione è divenuta esigibile.

La presente determinazione non è soggetta alla pubblicazione ai sensi del Decreto Legislativo 33/2013, in materia di trasparenza nella pubblica amministrazione.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'art. 5 della legge regionale 12 ottobre 2010, n. 22.

IL DIRIGENTE (A1103A - Politiche fiscali e contenzioso amministrativo)

Firmato digitalmente da Enrico Miniotti